



Allegato A

COMUNE DI SABAUDIA
Servizio Sport

**Capitolato Prestazionale per la gestione delle attività sportivo-ricreative e di servizi ausiliari a dette attività, da espletarsi sulla Concessione demaniale marittima n.10 del 13.05.2004, rep.n.36, intestata al Comune di Sabaudia;
Triennio 2015-2018
- CIG 62453577A1 -**

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 01.08.2002 n. 376, regolarmente pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 2002, venne assentito l'accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000 concluso tra Regione Lazio ed il Comune di Sabaudia per l'approvazione del "Piano di utilizzazione dell'arenile (P.U.A.)", predisposto dal Comune di Sabaudia;

RILEVATO che il P.U.A. a suo tempo approvato a mezzo del predetto Decreto prevedeva e continua tuttora a prevedere, tra l'altro, per il tratto Canale Caterattino – Ponte del Lago di Sabaudia (Zona a Tutela Orientata) il parere favorevole al mantenimento delle concessioni di arenile in essere e con l'incremento di n. 2 nuove concessioni per le finalità sociali nel rispetto delle prescrizioni della D.G.R. 1161/2001 e che la Relazione Socio-Economica del P.U.A. approvata col suddetto decreto a pag. 10, in relazione alle finalità di cui agli incrementi numerici di concessioni previsti del tratto C riporta: "l'incremento dell'offerta di servizi attraverso queste concessioni riservate al Comune permetterà di soddisfare la richiesta finalizzata ad attività sociali (ad es. colonie estive) e sportivo ricreative;

DATO ATTO che una di queste concessioni è quella riguardante la presenza di un arenile in concessione al Comune per uso pubblico con finalità sociali e sportivo ricreative, nel tratto C e che in relazione a detto tratto di arenile risultava perfezionata la concessione demaniale marittima n. 10/04 del 13.05.2004, rep. 36, ubicata in corrispondenza del km. 30,450 della strada del Lungomare Pontino, ed identificata dal vigente P.U.A. con la sigla "A10" tratto C approvato, in favore dell'intestatario Comune di Sabaudia e che tale concessione contempla l'occupazione di mq. 1000 e fronte mare di m.l. 100;

CONSIDERATO che in ragione della connotazione di cui alla Relazione Socio-Economica del P.U.A., approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 01/08/2002 n. 376 secondo cui "...l'incremento dell'Offerta di servizi attraverso queste concessioni riservate al Comune permetterà di soddisfare la richiesta finalizzata ad attività sociali (ad es. colonie estive) e sportivo-ricreative..", è dunque sufficientemente compatibile con la previsione di finalità sociali generali, utilizzare l'arenile A10 del tratto "C" per soddisfare la richiesta finalizzata alla fattispecie delle attività sportivo-ricreative;

DATO ATTO che con la deliberazione 101 del 17.06.2011 la Giunta sostanzialmente aveva, dettato le linee guida circa l'utilizzazione del bene in questione, previa osservazione, tuttora valida, che l'Ente non disponeva di personale e risorse sue proprie per garantire autonomamente gli apprestamenti necessari all'espletamento delle relative attività sportivo ricreative, escludendo quindi ogni possibilità di amministrazione diretta della concessione, come invece possono in tutto od in parte fare altri enti (come quelli militari);

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e dei vigenti atti di attribuzione delle funzioni all'interno di questo Comune;

RENDE NOTO

che possono essere presentate le domande per l'affidamento di anni 3, oggetto del presente capitolato da attuarsi nel lungomare Pontino, identificato dal vigente P.U.A. con la sigla "A10" relativo all'arenile tratto C, approvato, in favore dell'intestatario Comune di Sabaudia e che tale concessione contempla la gestione di attività sportive di mq. 1000 e fronte mare di m.l. 100, nonché di n°1 immobile di proprietà comunale a mezzo di associazioni, ditte, consorzi etc per l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive marine a carattere sociale rivolto a cittadini di tutte le fasce di età.

FINALITA'

L'Amministrazione Comunale con tale affidamento che non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubblica poiché il rapporto che verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dal contratto di affidamento e dal presente Capitolato, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati;

Si pone come finalità e obiettivo:

1. Di favorire e promuovere lo sviluppo e il potenziamento degli sport acquatici legati al mare e alle sue risorse;
2. Ottimizzare l'uso delle aree disponibili, sfruttando al meglio sia l'arenile che la struttura a supporto, oggetto del presente Capitolato;
3. Favorire l'aggregazione di cittadini di tutte le età accomunate dalla passione degli sport marini ed acquatici, dando spazio alle Associazioni di volontariato sportivo affinché questa attività possa essere di ulteriore incentivo per la loro collaborazione, con l'Ente e con i cittadini stessi.

Art. 1 PREMESSA

In conformità a quanto disposto con Determina del Responsabile del Settore Cultura Turismo e Sport n. 19 Del 28.04.2015 è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del Soggetto cui affidare, ex art.30 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dei più generali principi stabiliti, mediante gara ad evidenza pubblica, i servizi di gestione delle attività connesse con la pubblica balneazione nella spiaggia libera attrezzata: concessione demaniale A10 del tratto "C", ubicato al km. 30,45 del Lungomare Pontino.

Art. 2 OGGETTO DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

- A. L'affidamento della gestione delle attività sportive-ricreative, oggetto del presente Capitolato sono localizzate sull'arenile del tratto C - n. 10/04 del 13.05.2004, rep. 36, ubicato in corrispondenza del km. 30,450 della strada del Lungomare Pontino, ed identificato dal vigente P.U.A con la sigla "A10" tratto C, al fine di creare e rafforzare la

presenza di soggetti del territorio e delle loro attività come risorsa per tutta la città. Lo spazio viene pertanto inteso come bene strumentale per la realizzazione di attività rivolte alla cittadinanza e possono diventare un'effettiva risorsa per sviluppare socialità e cultura del benessere fisico e mentale, attraverso la pratica sportiva legata al mare e le sue risorse. La proposta progettuale dovrà pertanto contenere un piano di utilizzo dell'immobile e dell'arenile, con l'indicazione delle attività e le iniziative sociali culturali e sportive con le specifiche finalità da svolgere, coerentemente con le indicazioni riportate nel presente Capitolato, nonché la specificazione degli interventi manutentivi da realizzare, con il relativo cronoprogramma annuale. Dovrà altresì essere obbligatoriamente indicato:

- a) assistenza logistica e fornitura delle attrezzature balneari;
- b) servizi per la persona: primo soccorso, bar-ristoro, docce minimo n. 2 e minimo n. 2 toilette;
- c) indicazione puntuale dell'organizzazione dell'Assistenza logistica e la fornitura delle attrezzature connesse alle attività sportive messe a disposizione;
- e) ricovero e guardiania delle attrezzature sportive degli utenti;
- f) pulizia della spiaggia destinata sia ricovero delle attrezzature sportive e dell'attività didattica, che lungo tutto il perimetro di concessione;
- g) pagamento degli oneri di concessione demaniali;
- h) realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi che delimitano l'area della concessione comunale;
- i) oneri per la corretta gestione ed esecuzione dei servizi da espletare, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, personale addetto alla vigilanza ed assistenza, nettezza urbana;
- j) acquisto attrezzature balneari e di servizio in genere, materiali di pulizia e manutenzione, ecc. ecc;
- k) segnaletica di sicurezza prevista dalle ordinanze balneari vigenti;
- l) corridoio di lancio conforme alle ordinanze balneari vigenti;
- m) attrezzature ombreggianti per le attività didattiche, (ombrelloni, gazebo, etc) purché per ciascuno di essi il convenzionato, in ragione della loro natura, provveda a munirsi, ove necessario, delle autorizzazioni del caso di tutti gli enti eventualmente competenti a propria cura e spese;
- n) piena attuazione, in ragione della durata della convenzione, del programma sportivo proposto e accettato dall'Amministrazione;
- p) pagamento canone di concessione;

B. Il gestore eserciterà la propria attività in piena autonomia d'impresa e sotto la propria completa responsabilità, accollandosi il totale rischio d'impresa. In nome proprio egli stipulerà gli atti a tal fine necessari, compresi quelli per le forniture a rete (vedasi Enel, Acqua, etc.), e richiederà le autorizzazioni amministrative previste dalla legge per le attività intraprese senza possibilità di richieste di rimborso spese totali o parziali a carico del Comune di Sabaudia.

I manufatti di servizio necessari per la gestione della struttura dovranno essere conformi a quanto stabilito nella normativa vigente in materia nei termini indicati dal presente Capitolato;

Art. 3 – SPESE CANONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Il gestore dovrà corrispondere il Canone annuo di Concessione Demaniale Marittima, oltre al relativo tributo Regionale e relative imposte, sulla base di quanto comunicato annualmente dal Responsabile del Settore Ambiente e Demanio Marittimo;

Art. 4 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha durata triennale, con decorrenza dalla data del contratto (per il tratto di arenile e la struttura in legno che non richiedono interventi di ristrutturazione, ma solo la manutenzione ordinaria). L'aggiudicatario, se richiesto dalla stazione appaltante, si obbliga all'avvio del servizio in pendenza di contratto. E' escluso il rinnovo tacito.

L'affidatario del servizio, al termine della durata del contratto non rinnovato e in presenza di gara d'appalto in corso, non completata per cause tecnico-organizzative, al fine di garantire la continuità del servizio, s'impegna ad accettare la proroga tecnica del contratto per un periodo di almeno 6 mesi, salvo diversa durata concordemente stabilita tra le parti, se consentito dalla normativa vigente.

L'importo annuo a base di gara, con stima ex art. 29 del D.Lgs. hn. 163/2006 è pari a €. 15.000,00= (euro quindicimila) al netto di IVA di legge.

La stima è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

Area complessiva in concessione mq 1.000 di cui:

a) chioschi e servizi mq. 40

b) area coperta e/o scoperta per attività sportiva di preparazione mq. 124

Area in concessione residua mq. 836

ENTRATE

area ingombro n. 1 ombrellone e n. 2 sdraio mq. 20

totale posti n. 42 (1 ombrellone + due sdraio)

ricavo medio giornaliero per noleggio di, un ombrellone e 2 sdraio: €. 12,00=

n. giorni di noleggio: 120

ricavo totale per noleggio ombrelloni e sdraio: $120 \times 12 \times 42 = €.$ 60.480,00=

ricavi dall'attività di: €. 150 al giorno x 120 giorni = €. 18.000,00=

ricavi da attività sportive a pagamento €. 35x50 utenti x4 mesi= €. 7.000,00=

TOTALE ENTRATE: €. 60.480,00 + €. 18.000,00 + €. 7.000,00= €. 85.480,00=

USCITE

n. 2 operatori + 1 bagnino

costo orario stimato €. 14

ore lavorate complessive per giorno: n. 11

costo totale manodopera: $120 \times 11 \times 14 \times 3 = €.$ 55.440,00=

spese generali(energia elettrica, acqua, ass., ecc): €. 4.000,00=

canone di concessione: €. 15.000,00=

TOTALE SPESE: €. 55.440,00 + €. 4.000,00 + 15.000,00 = €. 74.440,00=

RICAVI: Entrate – Spese = €.85.480,00 - €. 74.440,00= €.11.040,00=

Art. 5 – SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente gara:

- a) Associazioni, non lucrative di utilità sportiva la cui attività prevalente abbia nel corso degli anni riguardato sport che hanno come luogo di svolgimento le acque del mare;
- b) altre Istituzioni di carattere pubblico o privato, con personalità giuridica acquisita ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, senza fini di lucro che hanno identiche finalità e campo di azione;
- c) i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- d) gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
- e) Associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere

l'assenza di finalità lucrative fermo restando che l'attività svolta è quella di cui al punto A;

- f) Altri enti o organismi non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di rilevante interesse sportivo marino e comunque legato all'utilizzo delle acque del mare. Possono altresì presentare domanda di partecipazione i raggruppamenti temporanei tra soggetti di cui al precedente comma. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, tutti i soggetti costituenti devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario. Il mandato è irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del Comune di Sabaudia. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti del Comune concedente, per la partecipazione al presente bando, per la sottoscrizione dell'atto di concessione e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'atto di concessione, fino alla estinzione di ogni rapporto.

L'amministrazione comunale potrà far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.

I soggetti partecipanti al bando debbono, a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione:

- a) non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di Sabaudia per fatti addebitabili al concessionario stesso;
- b) non avere debiti e neppure liti pendenti nei confronti dell'amministrazione Comunale a qualsiasi titolo.

Nel caso di partecipazione al bando di raggruppamenti di concorrenti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione.

Art. 6 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Requisiti soggettivi

Il partecipante dovrà indicare nella domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000 quanto segue:

1. L'assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che, al momento, impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. Di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e, se esistenti, gli integrativi territoriali e/o aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, se presenti, e/o soci;
3. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a norma della legge n.68/1999;
4. Il rispetto dell'Art.2 della Legge 11 agosto 1991, n.266 "Legge quadro sul volontariato", qualora intenda avvalersi di volontari;
5. Di aver preso visione del capitolato e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve.

Il partecipante dovrà inoltre, allegare un'attestazione dell'avvenuto sopralluogo secondo il modello "Allegato 3", rilasciato dal Servizio Sport, da cui risulti l'accettazione dello spazio nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento di soggetti i requisiti, dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare le verifiche previste per legge per accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Requisiti inerenti l'attività

Possono partecipare tutti i soggetti che operano nei seguenti settori di attività e d'impegno:

a) attività di promozione della pratica sportiva legata per statuto alle attività, marine, balneari e comunque sportive legate al mare;

Tutti i soggetti del raggruppamento devono svolgere un'attività rientrante nelle tipologie indicate nel presente capitolato.

Per l'assegnazione della gestione delle attività sportive marine da attuarsi sull'arenile di cui alla concessione demaniale n. 10 comunale è necessario che i soggetti interessati non siano nella condizione di morosità nei confronti del Comune di Sabaudia.

Tale situazione di morosità non si configura qualora il partecipante sani la propria posizione debitoria entro il termine di scadenza del bando.

La mancanza dei requisiti su esposti comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 7 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il plico contenente la documentazione e il progetto di utilizzo dell'arenile, come indicati nel prosieguo e redatti in lingua italiana, dovrà pervenire sigillato **entro il termine perentorio del2015**, attraverso una delle modalità di seguito indicate;

Modalità di presentazione delle domande:

1) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Sabaudia, Piazza del Comune, n. 1 - 04016 Sabaudia, LT, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico. I partecipanti alla gara dovranno far pervenire, a questo Ente entro e non oltre (pena l'esclusione) le **ore 12,00 del giorno _____ 2015** un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e che dovrà riportare oltre all'indicazione del mittente, all'indirizzo e al numero di fax, anche la dicitura: **“Bando Pubblico per l'affidamento servizi sportivi-ricreativi e di servizi ausiliari a dette attività, da espletarsi sulla della Concessione demaniale marittima n.10 del 13.05.2004, rep.n.36, intestata al Comune di Sabaudia”**. Il plico contenente quanto appresso elencato, dovrà pervenire a mezzo raccomandata postale o consegnato a mano, ad esclusivo rischio del Concorrente presso l'Ufficio protocollo dell'Ente. Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine fissato.

Il Comune di Sabaudia non risponde delle domande inviate tramite mezzi diversi da quelli sopra indicati né per le domande pervenute fuori termine, rimanendo a carico del mittente il rischio del mancato tempestivo recapito.

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, **due buste sigillate sui lembi di chiusura** recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: «A – documentazione amministrativa» e «B – Documentazione tecnica – Proposta progettuale».

Nella **BUSTA A «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»** dovranno essere inseriti i seguenti atti e documenti, **a pena di esclusione:**

A1) Come indicato nel modello di cui all'**Allegato 1, domanda di partecipazione** alla procedura sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. La firma autografa del legale rappresentante, in calce alla domanda di presentazione non deve essere autenticata; **l'eventuale omissione della firma autografa determinerà l'esclusione dalla presente procedura selettiva.** La domanda dovrà essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, nella quale specificare:

a. la forma di partecipazione alla procedura (concorrente singolo o raggruppamento temporaneo di concorrenti) con la eventuale precisazione, nel caso di Raggruppamento

Temporaneo di Concorrenti costituito, la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA del Capogruppo e delle Mandanti.

b. che eventuali comunicazioni da effettuarsi anche ai sensi della Legge n°241/1990 e s.m.i. siano trasmesse al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato sul plico.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere *allegati i seguenti documenti*:

A: documentazione inerente il soggetto concorrente

1. l'atto costitutivo e statuto, regolarmente registrato, da cui risultino i poteri del legale rappresentante ed i fini del soggetto partecipante ed il numero degli aderenti ;
2. Copia fotostatica del Codice fiscale e/o Partita IVA,
3. l'ultimo bilancio approvato e/o Prima nota;
4. il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica o iscrizione alla CCIAA (se in possesso);
5. il provvedimento di iscrizione all'anagrafe unica ONLUS, in Albi Regionali o Provinciali o eventuali riconoscimenti ai sensi della legislazione regionale (se in possesso);
6. documentazione comprovante almeno un triennio di operatività nel campo degli sport balneari o su spiaggia alla data di scadenza del presente bando (con la specifica degli ambiti di intervento, esperienza ed attività svolte anche in collaborazione con altri gruppi di volontariato o con enti pubblici istituzionalmente operanti negli ambiti di intervento);
7. Attestazione di avvenuto sopralluogo (secondo modello Allegato C)

A.2. Come indicato nel modello di cui all'**Allegato 2, una dichiarazione sostitutiva di certificazione**, rilasciata dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, attestante:

- Di essere regolarmente costituito, producendo a tal fine copia dello Statuto e dell'atto costitutivo – Atto di fondazione, da cui risulti la data di inizio dell'attività e che l'attività svolta non sia a fini di lucro;
- Di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dagli articoli 32 bis, ter e quater c.p., alla quale consegue incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- L'assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che, al momento, impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e, se esistenti, gli integrativi territoriali e/o aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, se presenti, e/o soci;
- Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a norma della legge n.68/1999;
- Il rispetto dell'Art.2 della Legge 11 agosto 1991, n.266 "Legge quadro sul volontariato", qualora intenda avvalersi di volontari;
- Di non trovarsi in posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di irregolarità, in relazione al godimento di beni immobili di proprietà comunale;
- Di non aver subito atti di decadenza o revoca di concessioni da parte del Comune di Sabaudia per fatti addebitabili al concessionario stesso e non avere debiti o liti pendenti nei confronti della Amministrazione a qualsiasi titolo;
- Di aver preso visione dell'immobile e dell'arenile nel suo complesso e di accettare senza riserva il contenuto del presente bando;
- Di avere o meno dei locali a disposizione , e se occupa locali comunali;
- Di aver richiesto l'erogazione di contributi correlati al progetto di utilizzo del bene in assegnazione ad Enti pubblici;
- Di non aver richiesto l'erogazione di contributi da parte di Enti Pubblici correlati al progetto di utilizzo del bene in assegnazione;

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R 445 del 28/12/2000, la Pubblica Amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione onde verificare la veridicità delle suddette dichiarazioni. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dalla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.

Nella **BUSTA B – «DOCUMENTAZIONE TECNICA – PROPOSTA PROGETTUALE»** andranno inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti, che dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante:

B.1. Il **Progetto di Utilizzo del Locale**, dell'arenile alla concessione che dovrà contenere, tenendo conto dei «*Criteri di aggiudicazione*» stabiliti dal presente bando di gara, i seguenti elementi:

- programma di attività con descrizione degli obiettivi, dei contenuti e delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione, della struttura organizzativa e delle specifiche competenze presenti e il target di riferimento ed eventuale proposta di adeguamento del locale e dell'organizzazione degli spazi sia esterni che interni;
- il piano di comunicazione del progetto e delle attività che verranno promosse;
- modalità di apertura degli spazi e fasce orarie giornaliere;
- indicazioni delle ricadute attese sul territorio di riferimento;
- prospettive di collaborazione e sinergie da realizzare in collaborazione con altre associazioni, enti, cooperative presenti ed operanti nel territorio;
- l'indicazione dell'entità finanziaria annuale disponibile, indicazione dei finanziamenti propri o di terzi o sponsor eventuali;

B.2.

- Il piano annuale dei lavori di mantenimento della struttura in legno con cronoprogramma degli interventi manutentivi che descriva le linee guida e le modalità organizzative della complessiva operazione di valorizzazione, con riferimento sia agli interventi da realizzare, sia ai servizi da svolgere.
- offerta economica a rialzo sul canone Concessorio annuale pari ad €. 15.000,00= (euro quindicimila);

Art. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Per l'assegnazione dell'arenile e la struttura di cui al presente bando saranno valutati e selezionati i progetti/attività presentati secondo i seguenti criteri con attribuzione di un punteggio così determinato:

1. Progetto di utilizzo del bene: attività programmate, qualità complessiva, articolazione e complessità del progetto ed eventuale proposta di adeguamento del locale specificando: l'indicazione del piano di comunicazione del progetto e delle attività che saranno promosse; i risultati attesi e loro impatto sulla zona; l'eventuale concorso di enti, soggetti pubblici e/o privati alla realizzazione dei programmi proposti;
massimo 25 punti
2. Mezzi, uomini e animali, per il salvataggio in mare dotati di regolare patentino;
massimo 5 punti
3. Titoli specifici di studio professionali etc., degli istruttori per le attività che si intendono organizzare;
massimo 5 punti
4. Congruità dei costi e sostenibilità economica del progetto con particolare riferimento all'apporto di risorse proprie;

5. Collegamento sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti in campo nazionale, europeo od internazionale; **massimo 5 punti**
6. Piano annuale con cronoprogramma dei lavori di manutenzione; **massimo 5 punti**
7. Offerta economica a rialzo sul prezzo della concessione della struttura; **massimo 15 punti**
- massimo 40 punti**

Art. 9 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTRUTTORIA ED ASSEGNAZIONE

Le domande saranno valutate da apposita commissione.

La Commissione verrà designata mediante successiva determinazione dirigenziale. La Commissione Giudicatrice appositamente costituita procederà in seduta pubblica, il giorno maggio 2015, alle ore 10,00 presso la Sala Assessori, sita in Piazza del Comune, n°1, preliminarmente alla verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara (**busta «A»**). Successivamente, in sedute riservate, procederà alla valutazione del requisito qualitativo, sulla base della documentazione prodotta di cui al punto B dell'articolo 5 del presente bando, utile per l'attribuzione del punteggio qualitativo (**busta «B»**). Infine, in seduta pubblica, la Commissione renderà noti i punteggi attribuiti in seduta riservata provvedendo conseguentemente alla formazione della graduatoria per l'aggiudicazione provvisoria.

I progetti/attività dovranno ottenere un punteggio minimo di idoneità sopra indicato di 80.

I progetti che non raggiungeranno la soglia minima saranno esclusi dalla selezione.

Al termine della valutazione dei progetti/attività presentati sarà predisposta una graduatoria. La concessione sarà assegnata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.

Nel caso in cui il maggior punteggio fosse conseguito da un raggruppamento di soggetti partecipanti la convenzione sarà stipulata con il soggetto indicato quale capogruppo. In caso di parità si procederà mediante sorteggio.

L'Amministrazione Comunale – Servizi Sport procederà con giusto atto all'approvazione dei verbali della Commissione e alla formulazione delle graduatorie finali, che saranno pubblicate sul sito del Comune di Sabaudia.

La graduatoria sarà valida 1 anno dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata qualora il bene potrebbe rendersi libero.

Il soggetto aggiudicatario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della concessione, dovrà sottoscrivere l'atto di affidamento in forma di scrittura privata con oneri a suo carico.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile al concorrente il Comune si riserva la facoltà di dichiarare decaduto l'aggiudicatario, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, e di aggiudicare la gara così come previsto dal presente articolo.

In caso di mancata approvazione del verbale di aggiudicazione per motivi d'interesse pubblico, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso o indennizzo di sorta.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ferma l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato

sulla base della dichiarazione non veritiera; in quest'ultimo caso la competente Commissione dichiara decaduto l'aggiudicatario, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, e potrà aggiudicare la gara secondo i criteri di cui al comma seguente.

In caso di rinuncia si procederà interpellando i soggetti che seguono in ordine di classificazione nella graduatoria.

Saranno escluse dalla graduatoria I SOGGETTI che, a seguito dei controlli effettuati, risultino avere pendenze debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale per contratti in essere o già scaduti. L'Amministrazione si riserva di non assegnare il bene con il presente procedimento per ragioni d'interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento.

Art. 10 – PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI (oneri)

1.L'affidamento della gestione con contestuale concessione del bene sarà disciplinato da apposito contratto che avrà una durata di 3 anni.

2.L'aggiudicatario è tenuto ad utilizzare il bene per le finalità che ne hanno determinato l'aggiudicazione, costituendo causa di risoluzione espressa del contratto l'eventuale uso difforme anche in modo parziale.

3.Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) sottoscrizione del contratto di concessione;
- b) pagamento del canone demaniale;
- c) onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria;
- d) preventiva autorizzazione e nulla osta da parte dell'amministrazione comunale al fine di effettuare interventi di recupero, restauro, ristrutturazione o altro tipo di intervento sui locali o sull'immobile concesso;
- e) pagamento delle utenze;
- f) pagamento delle spese di gestione e di tutti gli oneri fiscali e tributari connessi e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile, con la sola esclusione di quelli che per espressa disposizione di legge gravano sul proprietario;
- g) stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile da parte di terzi, e contro i rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili;
- h) restituzione dei locali nella loro integrità;
- i) divieto di subconcedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto;
- j) pagamento delle spese presenti e future inerenti al contratto di concessione;
- k) prestazione della cauzione o della fideiussione;
- l) divieto di introdurre negli immobili di proprietà comunale materiali vari e sostanze pericolose, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- m) garanzia circa l'utilizzo dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o quant'altro;
- n) sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione Comunale, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento;
- o) divieto di arrecare danni agli immobili, alle loro pertinenze e ai suppellettili;
- p) rispetto dei vigenti CCNL per l'assunzione di personale dipendente;
- q)l'affidatario deve consentire ai cittadini di accedere liberamente al mare attraverso la concessione balneare per raggiungere la fascia di arenile di mt. 5,00 adiacente alla battigia; detta fascia di arenile è comunque esclusa dall'area in concessione e deve essere lasciata libera anche in presenza di erosione;

r)il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile non dovrà essere mai tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia, inoltre, gli ombrelloni e le attrezzature balneari anche mobili, non possono essere sistemati sulla fascia di arenile destinata al libero transito del pubblico;

s)durante la stagione balneare e negli altri periodi dell'anno previsti dall'ordinanza balneare il concessionario dovrà costantemente tenere in prossimità della battigia i battelli di salvataggio, che dovranno essere condotti da persone in possesso di regolare brevetto di salvamento rilasciato dagli organismi abilitati;

t)i battelli dovranno essere adeguatamente attrezzati per il soccorso e dovranno essere muniti in ogni caso di due salvagenti anulari e di cinture di salvataggio, nel numero ritenuto necessario dalle Autorità competenti;

u)dovranno essere tenuti sempre efficienti e ben visibili le dotazioni previste dalle vigenti Ordinanze Balneari emesse dagli Enti competenti;

v)il concessionario ha l'obbligo di segnalare con cavi e gavitelli le zone di mare ritenute sicure, con appositi cartelli dovrà inoltre indicare gli eventuali ostacoli fissi non visibili in superficie;

w)il concessionario ha l'obbligo di segnalare i limiti dell'area concessa con appositi cartelli mantenuti sempre efficienti e ben visibili;

La concessione demaniale viene assegnata nello stato di fatto, manutenzione e conservazione e nello stato di diritto in cui si trova, rimanendo a carico dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso stabilito della suddetta concessione, senza che pertanto l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri enti pubblici.

Eventuali interventi di pulizia/sgombero materiali presenti, conservazione e manutenzione ordinaria sono a carico dell'aggiudicatario, che non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

L'assegnatario, infine, è tenuto a presentare a fine anno al Servizio Sport, una relazione scritta sulle attività svolte, con particolare riguardo all'utilizzazione del bene immobile per gli scopi per i quali assegnato.

Art. 11 – CANONE

L'aggiudicatario è tenuto a corrispondere il canone annuale previsto che scaturisce dal presente bando, con le caratteristiche analoghe e indicate per l'immobile - arenile nell'allegato elenco **A** al Bando, da corrispondere in rate mensili.

Art. 12 – GARANZIE

Il contratto di concessione e l'affidamento/gestione prevede a garanzia del puntuale rispetto da parte del concessionario degli obblighi in essa contenuti, la presentazione contestuale di una cauzione stabilita nella misura minima di tre mensilità del canone oppure di una fideiussione bancaria di uguale importo (**€.3.750,00**).

Il deposito cauzionale o la garanzia fidejussoria saranno svincolati alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Non è ammessa la possibilità di esenzione dalla presentazione di tali garanzie.

Art. 13 – CONTROLLI

Il Settore Sport con l'ausilio tecnico del Servizio Patrimonio provvederà:

- 1) a verificare periodicamente che l'immobile concesso sia effettivamente destinato alle attività indicate nel progetto presentato in sede di gara ed acquisito quale parte integrante e sostanziale del contratto di concessione ;
- 2) a verificare periodicamente di concerto con il Servizio Manutenzioni lo stato di manutenzione dell'immobile concesso;
- 3) a verificare il permanere delle condizioni atte a garantire la prosecuzione del rapporto di concessione.

Al termine di ogni semestre il concessionario dovrà presentare al Servizio

Sport un report riepilogativo sull'andamento delle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti nonché la documentazione necessaria a dimostrare la persistenza delle condizioni che consentono la concessione in corso dell'attività svolta.

Art. 14 – RECESSO

E' facoltà del concessionario recedere dal contratto dandone preavviso all'Amministrazione assegnataria mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Dopo l'invio della raccomandata, l'aggiudicatario dovrà comunque corrispondere il canone per tutti i tre mesi del preavviso e dovrà, quindi, allo scadere dei medesimi, rilasciare l'immobile aggiudicato nella piena disponibilità dell'Ente.

Art. 15 – DECADENZA E REVOCA

Il concessionario si intende decaduto, con l'obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, in caso di accertato inadempimento degli obblighi, stabiliti nell'atto di concessione, cui il concessionario non abbia ottemperato entro 15 gg dalla diffida da parte dell'Amministrazione, ed in particolare qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) mancato pagamento del canone, per due scadenze consecutive;
- b) mancato rispetto del divieto di subconcessione;
- c) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
- d) modifica dei locali o dell'immobile non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- e) mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 9 e 11.
- f) gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- g) frode del Concessionario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- h) accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- i) grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dal Concessionario o dalle altre Associazioni facenti parte del raggruppamento, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

In tutte le ipotesi di inadempimento di cui al presente articolo, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno da parte dell'Amministrazione Comunale, ed il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.

E' sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico discrezionalmente valutati, che potrà essere esercitata in ogni tempo dall'Amministrazione senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e/o risarcimento e nulla possa eccepire.

Art. 16 – FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie sarà competente il Foro di Latina.

Art. 17 – PROCEDURE DI RICORSO

Avverso il presente Bando potrà essere proposto ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla pubblicazione stessa.

Art. 18 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:

- i dati richiesti sono trattati al solo fine dell'espletamento della procedura di gara in oggetto, e limitatamente al tempo necessario a detto fine;
- il trattamento dei dati avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza, specie per quel che concerne i dati giudiziari di cui all'art. 21 del decreto n. 196/03 citato;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e più precisamente di onere, nel senso che il soggetto interessato, se intende partecipare alla gara in questione, è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta dal presente bando;
- in caso di rifiuto di fornire la predetta documentazione, l'interessato non sarà ammesso alla procedura di gara;
- i dati raccolti potranno essere comunicati:
- ai concorrenti che partecipano alla gara;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- alle Autorità competenti in sede di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
- la diffusione dei dati in questione rimane disciplinata dall'articolo 18 e seguenti del decreto n. 196/03;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del decreto n. 196/03, al quale si rinvia;

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Sabaudia nella persona del Capo Settore Sport.

Art. 19 – Informazioni:

Il bando e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet: www.comune.sabaudia.latina.it ovvero potranno essere ritirati presso il Comune di Sabaudia, Settore Sport, sito in Sabaudia, via Principe di Piemonte, 13.

Presso il Settore Sport sono inoltre disponibili i documenti tecnici (schede tecnico descrittive, planimetrie ecc) di ogni immobile oggetto del presente bando Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Capo Settore del Servizio Sport del Comune di Sabaudia, dott.ssa Daniela Carfagna.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare la Sig.ra Armida Tondo, ai seguenti recapiti telefonici: Ufficio Sport: 0773/514258 – 259.